



Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di verifica del progetto Preliminare, del progetto Definitivo e del progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero universitario, compreso il completamento e l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente”.

CIG 6172138168 – CUP H83B12000020001

CAPITOLATO PRESTAZIONALE



Sommario

Art.1. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO DI VERIFICA AFFIDATO	3
Art.2. MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA	4
Art.3. DURATA DEL SERVIZIO	8
3.1. FASE A - Verifica del Progetto Preliminare.....	8
3.2. FASE B – Verifica del Progetto Definitivo	8
3.3. FASE C – Verifica del Progetto Esecutivo	8
3.4. Precisazioni e specificazioni in merito alle tre fasi di verifica.....	9
Art.4. IMPORTO DELL'APPALTO.....	9
Art.5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
Art.6. MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
Art.7. GARANZIA	10
Art.8. PENALI	11
Art.9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art.10. RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	11
Art.11. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA.....	12
Art.12. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO	12
Art.13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
Art.14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	13
Art.15. ACCESSO AGLI ATTI	13
Art.16. SPESE CONTRATTUALI	13
Art.17. NORME DI RINVIO	13
Art.18. CONTROVERSIE.....	13



Art.1. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO DI VERIFICA AFFIDATO

Il servizio delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lett. a), D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 44 e segg. del D.P.R. 207/2010, ha per oggetto il Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo, relativi alla realizzazione dei lavori di "Ampliamento del Complesso Ospedaliero Universitario, compreso il completamento e l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente".

Il soggetto che redigerà il Progetto Preliminare, che costituirà la base per la gara di affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera con lo strumento dell'appalto integrato, è in corso di affidamento mediante gara d'appalto con procedura aperta e criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, gara in corso di espletamento da parte dell'AOU di Sassari.

Il progetto definitivo ed esecutivo saranno redatti dall'impresa che rimarrà aggiudicataria dell'appalto che questa Amministrazione bandirà, con lo strumento dell'appalto integrato, dopo l'acquisizione del progetto preliminare redatto dal soggetto aggiudicatario della gara di cui sopra.

Il servizio posto a base della presente gara per le attività di verifica dei tre livelli di progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, si articola in tre fasi:

- a) verifica del **Progetto Preliminare** dell'opera da realizzare, redatto dal soggetto che rimarrà aggiudicatario della relativa gara, (D. Lgs 163/2006 artt. 93 e 112, D.P.R. 207/2010 artt. 44, e seguenti);
- b) verifica del **Progetto Definitivo** dell'opera da realizzare, redatto dal soggetto che rimarrà aggiudicatario dell'appalto integrato per la realizzazione dei lavori e che dovrà anche produrre i progetti Definitivo (in sede di gara) e, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, Esecutivo dell'opera stessa (art. 112 D. Lgs 163/2006, D.P.R. 207/2010 artt. 44, e seguenti).
- c) verifica del **Progetto Esecutivo** dell'opera da realizzare, progetto redatto (dallo stesso soggetto di cui al punto b) prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori (art. 112 DLgs 163/2006, D.P.R. 207/2010 artt. 44, e seguenti);

La verifica della progettazione è quindi da attuarsi come attività ineludibilmente preliminare all'approvazione di ciascuna delle fasi progettuali indicate, per come stabilito con il D. Lgs 163/2006 all'art. 112 e con il D.P.R.207/2010 agli artt. 44÷59 e all'art. 280.

Il Servizio di verifica dovrà garantire anche quanto introdotto dalla Legge 106/2011 di conversione del Decreto legge 70/2011 (cd Decreto Sviluppo) all'art. 240 bis del D. Lgs 163/2006, cioè che *"non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 dello stesso D. Lgs. 163/2006 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica"*.

La verifica della progettazione relativa alle suddette opere deve essere effettuata sulla documentazione progettuale in maniera adeguata al livello progettuale di volta in volta in esame.

Detta verifica comprende, altresì, le revisioni della documentazione progettuale che devono essere realizzate dai progettisti in esito all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, oltre che in esito alle prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzioni impartite dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ai progettisti sulla base delle risultanze della verifica, di cui agli appositi rapporti redatti dall'Aggiudicatario del servizio di verifica.

La verifica sarà finalizzata, in particolare, ad accertare:

- a) la qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica di ciascuna soluzione progettuale prescelta al fine di realizzare le opere;
- b) la conformità di ciascuna soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli di progettazione già approvati;



- c) la completezza della progettazione delle opere, intesa sia come numero e composizione degli elaborati, anche con riferimento agli artt. Da 14 a 43 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., che come contenuti degli elaborati in relazione al livello progettuale considerato, all'opera e alle norme tecniche cogenti e/o di riferimento;
- d) la rispondenza degli elaborati progettuali, relativi a ciascuna opera, ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/06, e la conformità degli stessi alla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) la fattibilità tecnica delle opere, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la loro realizzazione e/o il loro utilizzo;
- f) la coerenza, congruità e completezza del quadro economico, relativo a ciascuna delle opere, in tutti i suoi aspetti;
- g) l'immediata realizzabilità delle soluzioni progettuali prescelte per la realizzazione delle opere;
- h) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti, richieste di riserva e contenzioso dovuti a progettazione non esaustiva e/o incompleta e/o erronea;
- i) per quanto applicabile, l'attendibilità della programmazione temporale di realizzazione delle opere in coerenza alle esigenze specifiche delle stesse e alla programmazione ed esecuzione di ulteriori interventi previsti nel sito, nonché nelle aree limitrofe allo stesso;
- j) la sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione delle opere e degli utilizzatori finali delle stesse, durante il loro esercizio;
- k) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- l) la durabilità e manutenibilità (ove richiesto) delle opere nel tempo.

Art.2. MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI VERIFICA

La verifica deve essere effettuata dall'Affidatario sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere e non "a campione".

La verifica relativa ad ogni opera deve essere effettuata sino alla conclusione della fase di progettazione che interverrà solo a seguito dell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti, del relativo progetto revisionato e completato.

La verifica deve essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Il servizio di verifica si articola in tutti gli ambiti di controllo, di cui sopra, come di seguito specificati:

- a. Verifica in ordine all'affidabilità della progettazione, con riferimento:
 - i) all'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione della progettazione;
 - ii) alla coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.
- b. Verifica in ordine alla completezza ed adeguatezza della progettazione con riferimento:
 - i) alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;



- ii) al controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati normativamente previsti per il livello di progettazione da esaminare;
 - iii) alla esaustività della progettazione in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante;
 - iv) alla esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati progettuali;
 - v) alla esaustività delle modifiche apportate alla progettazione a seguito di un suo precedente esame;
 - vi) all'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.
- c. Verifica in ordine alla leggibilità, coerenza e ripercorribilità della progettazione con riferimento:
- i) alla leggibilità degli elaborati progettuali con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - ii) alla comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati progettuali e alla ripercorribilità dei calcoli effettuati;
 - iii) alla coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
 - iv) alla congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche e le disposizioni capitolari. In particolare l'attività deve prevedere la verifica dell'univoca definizione di ciascuna delle opere negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati, nei documenti economico-finanziari;
 - v) alla congruenza tra gli elaborati architettonici, strutturali, impiantistici al fine di evitare discordanze e incongruenze tra elaborati riguardanti la medesima opera o il medesimo processo costruttivo.
- d. Verifica in ordine alla compatibilità della progettazione, con riferimento:
- i. alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione preliminare o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - ii. alla rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - inserimento ambientale;
 - impatto ambientale;
 - funzionalità e fruibilità;
 - stabilità delle strutture;
 - topografia e fotogrammetria;
 - sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - igiene, salute e benessere delle persone;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - sicurezza antincendio;
 - inquinamento;
 - durabilità e manutenibilità;
 - coerenza dei tempi e dei costi;
 - sicurezza ed organizzazione del cantiere;
 - esistenza e adeguatezza delle indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nel sito e congruenza delle scelte progettuali con i risultati di tali indagini.
- e. Verifica in ordine al recepimento delle prescrizioni emesse dagli enti (*in particolare alle norme sull'accreditamento delle strutture sanitarie per i vari reparti e tipologie di attività sanitarie previste nei fabbricati, norme emesse dalla Regione Sardegna*), nonché verifica delle previsioni progettuali attinenti ad attività di bonifica sia ambientale, sia bellica, ecc..



Con riferimento agli aspetti di verifica di cui ai precedenti punti, l'Affidatario deve:

- a) Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nei documenti posti a base dello sviluppo della progettazione preliminare e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente.
- b) Per le relazioni di calcolo:
 - i. Verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione delle opere e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - ii. Verificare che il dimensionamento delle opere, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - iii. Verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - iv. Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - v. Verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità delle opere nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.
- c) Per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano corretti con:
 - i) le specifiche esplicitate dal committente;
 - ii) le norme cogenti;
 - iii) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - iv) le regole della progettazione.
- d) Per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto intermini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.
- e) Per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione delle opere e delle loro parti (ove previsto).
- f) Per la documentazione di stima economica, verificare che:
 - i) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della Regione Sardegna aggiornati ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 163/06 o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - ii) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;



- iii) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - iv) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - v) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - vi) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - vii) i totali calcolati siano corretti;
 - viii) vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori, ecc.) e gli elementi grafici, gli elaborati descrittivi e con le prescrizioni capitolari.
- b) Per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione delle opere ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità delle opere, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D. Lgs. 81/08.
- c) Per il quadro economico, verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso;
- d) Accertare l'acquisizione di tutte le lavorazioni e autorizzazioni di legge, previste per il livello progettuale in esame.

Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a seguito dell'analisi della progettazione definitiva, anche in relazione al grado di approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista, nonché sulla base della metodologia tecnica di sviluppo del servizio di verifica, offerta in gara dall'Affidatario.

Il servizio di verifica deve essere adempiuto attraverso le seguenti attività:

- a) Pianificazione e programmazione della verifica del progetto preliminare, definitivo e del progetto esecutivo dell'opera, mediante un piano delle attività finalizzato alla definizione dei tempi di svolgimento delle azioni specifiche per ogni singolo ambito specialistico della progettazione preliminare definitiva ed esecutiva di ciascuna opera. Tale piano dovrà essere presentato entro 10 giorni dalla data di consegna da parte del R.U.P.;
- b) Pianificazione dei controlli da effettuare sulla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dell'opera mediante la redazione e consegna alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla data di consegna da parte del R.U.P.;
- c) di un piano dei controlli avente ad oggetto la lista dei controlli da effettuare e gli elaborati di riferimento, su cui effettuare i controlli;
- d) redazione di un documento avente ad oggetto la valutazione delle caratteristiche e delle specificità della progettazione in esame, finalizzato all'individuazione delle criticità e alla minimizzazione dei rischi connessi alle stesse;
- e) gestione della documentazione prodotta da tutti i soggetti impegnati sulle attività di progettazione\validazione, al fine di garantire la costante disponibilità, la conservabilità e l'accessibilità di tutti i documenti prodotti sia in itinere sia in emissione finale.



Nello svolgimento delle attività di verifica, il R.U.P. avrà come referente operativo il responsabile di gestione e management del servizio incaricato dall'Affidatario, che si avvarrà di responsabili specifici delle attività specialistiche.

Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso redazione di appositi verbali (ex art. 54 D.P.R. 207/10), in contraddittorio con il soggetto incaricato della progettazione, e rapporti scritti dal soggetto preposto.

Il soggetto preposto alla verifica ha l'onere di apporre il timbro “ **VERIFICATO, data, firma**” su tutti gli elaborati progettuali da Lui verificati.

Al termine di ogni fase di verifica, il soggetto preposto, consegna al R.U.P., entro i termini fissati negli articoli seguenti, una relazione dettagliata nella quale riporta le risultanze dell'attività di verifica svolta e specifica con chiarezza se la verifica sia positiva o meno.

Art.3. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto per l'esecuzione del servizio di verifica è stimata in 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La durata indicata sarà necessariamente correlata alla tempistica delle procedure relative all'intervento di realizzazione del Complesso Ospedaliero Universitario e potrà, quindi, subire proroghe e/o differimenti senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico dell'Amministrazione e senza che nulla l'Aggiudicatario possa pretendere nei confronti della medesima.

Si evidenzia altresì che l'esecuzione del contratto avrà inizio solo dopo che lo stesso sia diventato efficace, fatta salva la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di chiederne, in casi motivati d'urgenza, l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal DPR 207/2010.

Le attività di cui al presente servizio si articoleranno in tre Fasi e dovranno svolgersi come indicato di seguito:

3.1. FASE A - Verifica del Progetto Preliminare

La verifica del Progetto Preliminare redatto dal soggetto aggiudicatario dell'appalto di progettazione (in particolare D. Lgs 163/2006 artt. 93 e 112, D.P.R. 207/2010 artt. 44, 45, 48, 49 , 52 , 53 e seguenti) dovrà essere conclusa **entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica del Progetto Preliminare o, da parte del RUP**; la consegna del progetto potrà avvenire, a discrezione del RUP, anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico-strutturali; impianti; sicurezza; ecc.); il termine sopra indicato si riferisce a ciascuno dei gruppi di elaborati consegnati; le richieste di modifica e/o integrazione degli elaborati prodotti, da formulare contestualmente per tutti gli elaborati consegnati, differiscono il termine di conclusione delle attività di **ulteriori 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto per la verifica degli elaborati modificati-integrati, da parte del RUP**. Non sono ammesse proroghe per eventuale richieste di documentazione integrativa.

3.2. FASE B – Verifica del Progetto Definitivo

La verifica del Progetto Definitivo, redatto dal soggetto aggiudicatario dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 112 D. Lgs 163/2006, D.P.R. 207/2010 artt. 44, 45, 48, 49 e seguenti) dovrà essere conclusa **entro 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica del Progetto Definitivo, da parte del RUP**; valgono le medesime specifiche previste al punto precedente relative alla consegna frazionata ed al termine di conclusione delle attività per la modifica e/o integrazione degli elaborati.

3.3. FASE C – Verifica del Progetto Esecutivo

La verifica del Progetto Esecutivo, redatto dal soggetto aggiudicatario dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 112 D. Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010 artt.



44,45,48,49 e seguenti); **entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica del Progetto Esecutivo, da parte del RUP;** valgono le medesime specifiche previste al punto precedente relative alla consegna frazionata ed al termine di conclusione delle attività per la modifica e/o integrazione degli elaborati.

3.4. Precisazioni e specificazioni in merito alle tre fasi di verifica

La durata sopra indicata potranno essere interrotte motivatamente dall'Amministrazione nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'affidatario del servizio di verifica abbia nulla da pretendere al riguardo, considerato che il termine ultimo entro cui la struttura proposta dovrà restare a disposizione dell'Amministrazione è quello di conclusione del servizio di cui al primo capoverso.

Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 207/10 il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e il procedimento di calcolo adottati.

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.

Art.4. IMPORTO DELL'APPALTO

Ai fini della individuazione del criterio di calcolo del corrispettivo per le attività di verifica, anche ai fini della validazione, e quant'altro previsto, si è tenuto come base di riferimento l'applicazione dell'allegato Z-2 del D.M. 31 Ottobre 2013 n. 143.

L'importo stimato dell'appalto, tenuto conto dell'art. 1 comma 4 del D.M. 31.10.2013 n. 143, è calcolato prendendo come base di riferimento quanto previsto dall'allegato Z-2 del D.M. n. 143/2013, per il corrispettivo delle attività di verifica del Progetto Preliminare, Definitivo e del Progetto Esecutivo ammonta a stimati € 67.000.000,00.

L'onorario complessivo per le verifiche ed attività di cui all'art. 3, stimato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DPR 207/2010, in base all'allegato Z-2 del D.M. n. 143/2013, onnicomprensivo di spese e qualsiasi altro onere connesso con lo svolgimento del servizio è di € 1.058.706,61 (INARCASSA ed IVA escluse).

Il corrispettivo a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari ad € 1.058.706,61; non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il suddetto corrispettivo si riferisce alle tre fasi, A, B e C, di cui all'Art.3 previste per l'intero servizio da affidare per il Complesso Ospedaliero Universitario. Gli importi parziali, distinti per le



diverse fasi di cui sopra e che sommati determinano l'importo complessivo soggetto ad unico ribasso d'asta, sono i seguenti (sempre al netto di INARCASSA E IVA di legge):

- 198.507,49 EUR per le attività della fase A;
- 430.099,56 EUR per le attività della fase B.
- 430.099,56 EUR per le attività della Fase C,

Il Corrispettivo comprensivo di spese relativo alla eventuale fase D sarà determinato in proporzione al valore della perizia di variante da esaminare, rapportato in misura proporzionale al compenso di quello della fase C (validazione progetto esecutivo), applicando al valore ottenuto lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art.5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Affidatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il committente erogherà l'importo di contratto, a valere su risorse , con le seguenti modalità:

- a) Erogazione pari a € 158.805,99, corrispondente al 80% dell'importo previsto per la FASE A, all'approvazione del progetto preliminare; il rimanente 20% corrispondente ad € 39.701,50 all'approvazione del progetto definitivo;
- b) Erogazione pari a € 344.079,65, corrispondente al 80% dell'importo previsto per la FASE B, all'approvazione del progetto definitivo; il rimanente 20% corrispondente ad € 86.019,91 all'approvazione del progetto esecutivo.
- c) Erogazione pari a 344.079,65, corrispondente al 80% dell'importo previsto per la fase C; il rimanente 20% corrispondente ad € 86.019,91 alla firma del contratto di appalto da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

La liquidazione di ogni importo avverrà, a presentazione di regolare fattura, controfirmata dal R.U.P., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo del ribasso d'asta e al netto di contributo previdenziale (4%) e IVA di legge.

La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Affidatario, conto corrente che l'Affidatario dovrà indicare e i cui estremi saranno inseriti nel contratto. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle fatture

Art.7. GARANZIA

L'Aggiudicatario è tenuto a produrre, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 207/2010, prima della sottoscrizione del Contratto, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno alle opere, dovuto ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, con massimale non inferiore ad € 30.000.000,00 ed avente le seguenti caratteristiche:

- a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lett. a) per lo specifico progetto.



Art.8. PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio rispetto ai tempi concordati con l'Amministrazione, sarà applicata **una penale giornaliera pari allo 0,1 per cento dell'ammontare netto contrattuale**, fatta salva comunque la risoluzione del contratto. La penale sarà applicata mediante relativa deduzione sul corrispettivo contrattuale.

La durata sopra indicata può essere interrotta, motivatamente, dall'Amministrazione nel caso di acquisizione di atti di assenso o autorizzazioni o per qualsiasi altra ragione concernente la redazione della fase progettuale da verificare, senza che l'affidatario del servizio di verifica abbia nulla a pretendere al riguardo, considerato che il termine ultimo entro cui la struttura preposta dovrà restare a disposizione dell'Amministrazione è quello di conclusione del servizio di cui al primo capoverso.

L'applicazione della penale non libera l'Affidatario dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Art.9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'art. 5 del presente Capitolato.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
6. fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Affidatario;
7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'Affidatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta Elettronica Certificata (PEC). La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'Affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

Art.10. RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di recesso



L'Affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con il Committente.

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il R.U.P. ha la facoltà di sospendere la esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il R.U.P. può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 308 del D.P.R. 207/2010, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

Art.11. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore.

Art.12. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art.13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.



L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione Aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art.14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto non è ammesso.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo.

Art.15. ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dal D. Lgs. 163/06 e dalla Legge 241/90, e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.

Art.16. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, dovrà inoltre rimborsare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 2012, le spese per la pubblicazione del bando di gara per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Art.17. NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara.

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art.18. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione Aggiudicatrice e l'Affidatario saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Sassari.

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.